

# [NEWS 142/2026: Validità della formazione abilitante, limiti temporali e criteri di riconoscimento dei percorsi pregressi - Chiarimenti dalle FAQ ministeriali \(marzo 2026\)](#)

---

13 Aprile 2026

Si informano le imprese associate che le **FAQ ministeriali** pubblicate nel marzo 2026, relative all'**Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025**, forniscono importanti chiarimenti interpretativi in materia di **formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro**, con particolare riferimento alla **durata della validità dei crediti formativi** e alle **condizioni di riconoscimento dei percorsi già svolti**.

## **1. Durata della validità della formazione abilitante**

Il Ministero ha stabilito un principio di particolare rilievo operativo: i titoli abilitanti mantengono efficacia esclusivamente se accompagnati da aggiornamenti effettuati entro un periodo massimo di dieci anni.

Decorso tale termine senza il previsto aggiornamento:

- il credito formativo perde integralmente validità;
- non è possibile sanare la posizione tramite aggiornamento tardivo;
- si rende necessario ripetere l'intero percorso formativo secondo la normativa vigente al momento della nuova frequenza.

Resta invece ammesso l'aggiornamento oltre le scadenze ordinarie purché effettuato entro il limite decennale, con conseguente ripristino della validità del titolo.

## **2. Riconoscimento della formazione pregressa**

Le FAQ ministeriali chiariscono inoltre che i percorsi formativi già svolti possono essere riconosciuti solo in presenza di una piena corrispondenza con i contenuti previsti dal nuovo Accordo.

In particolare:

- il riconoscimento è **totale oppure nullo**;
- non sono consentite integrazioni parziali per colmare eventuali carenze;
- in caso di conformità completa, la decorrenza degli obblighi di aggiornamento resta quella dell'attestato originario.

Qualora anche un solo contenuto obbligatorio risulti mancante, il corso dovrà essere integralmente ripetuto.

## **3. Indicazioni su specifiche figure e ambiti**

Tra i principali chiarimenti operativi si segnalano:

- **Caricatore per la movimentazione dei materiali (Cmm):** è riconosciuta esclusivamente la formazione derivante da corsi per gru mobili (Accordo 2012), a condizione di piena equivalenza dei contenuti; non sono validi altri percorsi analoghi.
- **Escavatori:** viene superata la distinzione per massa operativa; tuttavia, i corsi pregressi non conformi all'Accordo 2012 non sono riconosciuti.
- **Ambienti confinati o sospetti di inquinamento:** per i soggetti privi di formazione riconoscibile è previsto un termine di 12 mesi per completare il percorso; resta fermo il rispetto degli obblighi previsti dal DPR 177/2011.
- **Attrezzature di sollevamento:** le gru a bandiera sono escluse dall'obbligo di abilitazione, in quanto non rientranti tra le attrezzature espressamente individuate dall'Accordo.

#### 4. **Indicazioni operative per le imprese**

Alla luce dell'orientamento ministeriale, improntato a criteri di rigore e certezza applicativa, si raccomanda alle imprese di:

- effettuare una verifica puntuale delle scadenze relative ai titoli abilitanti;
- monitorare il rispetto del limite decennale per gli aggiornamenti;
- analizzare la conformità dei percorsi formativi pregressi rispetto ai nuovi standard;
- programmare tempestivamente eventuali percorsi completi di riqualificazione, ove necessario.

Si evidenzia che il nuovo quadro normativo non consente soluzioni intermedie: in assenza di piena conformità, l'unica opzione è la ripetizione integrale del percorso formativo.

#### **Allegati**

[NEWS\\_142\\_2026](#)

[Apri](#)